

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
Data 20.06.2012	

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 18.10 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
VALENTINI FRANCESCA	X		SERVOLI GIACOMO	X	
RUMORI MIRCO	X		SETTEMBRE MARTINA	X	
PASQUINI DANIELE	X		FATTORINI ANDREA	X	
ROSSETTI GABRIELE	X		MARIANI MARIO	X	
BINI WALDIMIRO	X		PAMBIANCO MATTEO		X
CODETTI SAMUELE	X		SCIRI FRANCO		X
LONGARONI MAURIZIO		X			
Assegnati n. 13	In carica n. 13		Presenti n. 10	Assenti n. 3	

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni, Pambianco, Sciri/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI

La seduta è pubblica -

Nominati scrutatori i Signori: =====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 ha espresso parere FAVOREVOLE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” che disciplinano l’introduzione dell’Imposta municipale propria (di seguito denominata IMU);
- Che l’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n. 214) recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” il quale disciplina l’anticipazione sperimentale dell’applicazione dell’IMU a partire dall’anno 2012;
- Che il comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n. 214) introdotto dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (convertito con modificazioni con la L. 26 aprile 2012 n. 44) che fra l’altro prevede che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;
- Che l’art. 52 del D. Lgs. 446/97 “Potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni” il prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Che la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’IMU;
- Esaminato il Regolamento che disciplina l’applicazione nel Comune di San Venanzo dell’Imposta Municipale (IMU) che consta di n. 10 articoli;
- Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del regolamento allegato predisposto dall’ufficio tributi;
- Ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di approvare l’allegato regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria che forma parte integrante della presente deliberazione

COMUNE DI SAN VENANZO
(Provincia di Terni)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 14 del 20.06.2012

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Venanzo dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Venanzo .

ART. 2 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. I suddetti valori non sono vincolanti né per il contribuente né per il

Comune, che potrà procedere all'accertamento qualora vi siano elementi che dimostrano che il valore in comune commercio dell'area è di fatto superiore a quello determinato.

ART. 3 - FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Sono considerati inagibili il fabbricato o la singola unità immobiliare che lo compone quando presentano una o più delle seguenti fattispecie:

1. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
2. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con lesioni gravi che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
3. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

ART. 4 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

L'agevolazione si applica limitatamente alle unità immobiliari che erano adibite ad abitazione principale al momento del trasferimento di residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'A.I.R.E. di questo Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 5 – VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel D.L. 201/2011, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

ART. 6 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00 (comprensivi dell'eventuale quota di spettanza dello Stato).
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura di 0,5 punti percentuali in aggiunta rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 7 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori nella misura di 0,5 punti percentuali in aggiunta rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare.
3. Per quanto riguarda la compensazione si applica l'art. 11 quater del vigente regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

ART. 8 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

ART. 9 – DILAZIONI DI PAGAMENTO

4. Per quanto riguarda le dilazioni di pagamento sulle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento dell'imposta in oggetto si applica l'art. 11 del vigente regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

ART. 10 –DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Francesca VALENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che e' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

*Dalla residenza comunale, li **26.07.2012***

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **26.07.2012** al ed è divenuta esecutiva il

Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI